



PROVINCIA DI RAVENNA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 19

INDICE SOMMARIO

PARTE PRIMA Del Consiglio Provinciale

CAPO PRIMO COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO - PRESIDENZA, CONVALIDA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEI CONSIGLIERI PROCLAMATI ELETTI

Art. 1 Composizione e computo

Art. 2 Prima seduta del Consiglio - presidenza, convalida del Presidente della Provincia e dei consiglieri proclamati eletti

CAPO SECONDO SESSIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 3 Sessioni del Consiglio

CAPO TERZO INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DA SOTTOPORSI AL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 4 Iniziativa delle proposte di deliberazione

Art. 5 Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

CAPO QUARTO CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 6 Convocazione del Consiglio

Art. 7 Avviso di convocazione del Consiglio

Art. 8 Obbligo di deposito degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

CAPO QUINTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 9 Presidente del Consiglio

Art. 10 Validità e ordine delle sedute del consiglio

Art. 11 Richiamo all'ordine

Art. 12 Censura

Art. 13 Tumulto in aula

CAPO SESTO ASSISTENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 14 Assistenza alle sedute

CAPO SETTIMO SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 15 Luogo di riunione del Consiglio

Art. 16 Seduta di prima convocazione- Numero legale

Art. 17 Obbligo di astensione

Art. 18 Seduta di seconda convocazione- Numero legale

Art. 19 Seduta pubblica

Art. 20 Seduta segreta

CAPO OTTAVO DISCUSSIONE

Art. 21 Posti riservati nell'aula

Art. 22 Comunicazioni al Consiglio

Art. 23 Divieto di deliberare su proposte di deliberazioni non iscritte all'ordine del giorno

Art. 24 Facoltà di parlare

Art. 25 Iscrizione a parlare

Art. 26 Durata degli interventi

Art. 27 Richiami all'argomento o ai limiti della discussione

Art. 28 Emendamenti a proposte di deliberazione

Art. 29 Divieto di parlare due volte nel corso della stessa discussione

Art. 30 Questione pregiudiziale e sospensiva

Art. 31 Richiami al regolamento per l'ordine delle discussioni o delle votazioni

Art. 32 Fatto personale

Art. 33 Fatti lesivi della onorabilità-Commissione di indagine

Art. 34 Chiusura della discussione

Art. 35 Indagine conoscitiva

CAPO NONO VOTAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

PARAGRAFO 1 Modalità delle votazioni

Art. 36 Annunci e dichiarazione di voto

Art. 37 Interventi nel corso della votazione

Art. 38 Votazione palese

Art. 39 Votazione segreta

Art. 40 Annullamento e riproposizione della votazione

PARAGRAFO 2 Numero necessario di voti per rendere valida la deliberazione

Art. 41 Maggioranza nelle deliberazioni

PARAGRAFO 3 Computo dei voti

Art. 42 Schede bianche contestate o nulle

Art. 43 Consiglieri astenuti

CAPO DECIMO PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE

Art. 44 Proclamazione dell'esito della votazione

Art. 45 Parità di voti

CAPO UNDICESIMO VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 46 Redazione e contenuto dei processi verbali

CAPO DODICESIMO PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Art. 47 Pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio

CAPO TREDICESIMO ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI

Art. 48 Esecutività delle deliberazioni ed entrata in vigore dei regolamenti

CAPO QUATTORDICESIMO REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Art. 49 Registro delle deliberazioni

CAPO QUINDICESIMO RILASCIO DI COPIE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 50 Rilascio di copie delle deliberazioni del Consiglio

CAPO SEDICESIMO INCHIESTE CONSILIARI

Art. 51 Inchieste consiliari

PARTE SECONDA *Dell'ufficio di Presidenza*

CAPO PRIMO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 52 Ufficio di Presidenza

Art. 53 Validità delle sedute, delle deliberazioni e modalità di funzionamento dell'Ufficio di Presidenza

PARTE TERZA *Dei gruppi consiliari*

CAPO PRIMO DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 54 Composizione e costituzione dei gruppi consiliari

Art. 55 Locali e attrezzature al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente e ai gruppi consiliari

Art. 56 Risorse finanziarie del consiglio

Art. 57 Ordinazione delle spese

Art. 58 Segreteria

PARTE III *Della conferenza dei Capogruppo consiliari e delle commissioni consiliari permanenti*

CAPO PRIMO CONFERENZA DEI CAPOGRUPPO CONSILIARI

Art. 59 Conferenza dei capogruppo - costituzione e competenze

Art. 60 Conferenza dei capogruppo consiliari - Composizione e costituzione

Art. 61 Validità delle sedute e delle determinazioni della conferenza dei capogruppo.

Art. 62 Procedura della conferenza dei capogruppo sugli affari assegnati per il parere

CAPO SECONDO COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 63 Commissioni consiliari permanenti - istituzione – competenze

Art. 64 Commissioni consiliari permanenti – composizione e nomina

Art. 65 Commissioni consiliari permanenti - istituzione – durata in carica e pubblicità dei lavori

Art. 66 Convocazione delle commissioni consiliari permanenti

Art. 67 Validità delle sedute e delle determinazioni delle commissioni consiliari permanenti – Computo dei voti

Art. 68 Partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti

Art. 69 Processo verbale e registro dei processi verbali delle sedute delle commissioni consiliari permanenti

Art. 70 Assegnazione alle commissioni consiliari permanenti di proposte di deliberazioni per il parere

Art. 71 Procedura delle commissioni consiliari permanenti per la espressione dei pareri

Art. 72 Informazioni e chiarimenti richiesti dalle commissioni consiliari permanenti al Presidente della Provincia e alla Giunta Provinciale

Art. 73 Acquisizione di elementi informativi da parte delle commissioni consiliari permanenti e audizioni

Art. 74 Funzioni propositive

CAPO TERZO COMMISSIONI SPECIALI

Art. 75 Commissioni consiliari temporanee

Art. 76 Commissioni d'indagine

PARTE QUINTA *Delle interrogazioni delle interpellanze degli ordini del giorno delle mozioni e delle risoluzioni*

CAPO PRIMO DELLE INTERROGAZIONI E DELLE INTERPELLANZE

Art. 77 Delle interrogazioni e delle interpellanze

Art. 78 Interrogazioni

Art. 79 Presentazione delle interrogazioni

Art. 80 Svolgimento delle interrogazioni

Art. 81 Svolgimento delle interrogazioni su fatti o argomenti identici

Art. 82 Interrogazioni con carattere d'urgenza

Art. 83 Interrogazioni con richiesta scritta

Art. 84 Interpellanze

- Art. 85 Presentazione delle interpellanze
- Art. 86 Svolgimento delle interpellanze
- Art. 87 Svolgimento delle interpellanze su fatti o argomenti identici
- Art. 88 Interpellanze con carattere d'urgenza

CAPO SECONDO DEGLI ORDINI DEL GIORNO, DELLE MOZIONI E DELLE RISOLUZIONI

- Art. 89 Ordini del giorno, mozioni e risoluzioni
- Art. 90 Presentazione degli ordini del giorno, delle mozioni e delle risoluzioni
- Art. 91 Ritiro degli ordini del giorno, delle mozioni e delle risoluzioni
- Art. 92 Discussione unica di più ordini del giorno, mozioni, risoluzioni
- Art. 93 Discussione degli ordini del giorno, delle mozioni e delle risoluzioni,
- Art. 94 votazione degli ordini del giorno, delle mozioni e delle risoluzioni

CAPO TERZO DELLE DISPOSIZIONI COMUNI A INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI

- Art. 95 Disposizioni comuni a interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni

PARTE SESTA DIMISSIONI E DECADENZA

- Art. 96 Dimissioni dalla carica di consigliere
- Art. 97 Decadenza dalla carica di consigliere

PARTE SETTIMA DEL GETTONE DI PRESENZA E DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE

CAPO PRIMO DEL GETTONE DI PRESENZA

- Art. 98 Del gettone di presenza

CAPO SECONDO DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE

- Art. 99 Diritto di opzione
- Art. 100 Regime dell'indennità di funzione
- Art. 101 Criteri di determinazione dell'indennità di funzione
- Art. 102 Partecipazione alle adunanze
- Art. 103 Detrazioni per assenza non giustificata

PARTE OTTAVA DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 104 Disposizioni finali

Art. 1
Composizione e computo

1. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della Provincia e da un numero di consiglieri, eletti secondo le vigenti disposizioni di legge, che concorrono alla formazione dei quorum strutturali e funzionali.
2. Al fine del computo di tutti i quorum strutturali e funzionali previsti dal presente regolamento, le frazioni pari o superiori allo 0,50 sono considerate unità intere.

Art. 2
Prima seduta del consiglio - presidenza, convalida del presidente della Provincia e dei consiglieri proclamati eletti

1. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal presidente della Provincia ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio.
3. Nella prima seduta, il consiglio provvede alla convalida del presidente della Provincia e dei consiglieri proclamati eletti e alle eventuali surrogazioni di questi ultimi e alla elezione del presidente del consiglio e all'elezione del vicepresidente del consiglio.
4. Davanti al consiglio nella seduta di insediamento il presidente della Provincia presta il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.
5. La seduta prosegue per la comunicazione dei componenti della giunta e del vicepresidente della Provincia.

Art. 3
Sessioni del consiglio

1. Il consiglio provinciale deve riunirsi almeno due volte all'anno in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.
2. Il presidente del consiglio, a tal fine, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari, predispone il calendario delle sedute del consiglio, che ha, di norma, durata di un mese.
3. Il consiglio può riunirsi in sessione straordinaria
 - a) per domanda di un quinto dei consiglieri;
 - b) per domanda del presidente della Provincia.
4. Il presidente del consiglio è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla determinazione o dalle domande, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 4
Iniziativa delle proposte di deliberazione

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al consiglio spetta al presidente della Provincia, alla giunta e ai consiglieri.

Art. 5
Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. Sentita la conferenza dei capigruppo, il Presidente del consiglio, prima della seduta, dispone sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e sul loro ordine di trattazione e ne riferisce all'inizio della seduta al consiglio. Di norma, sono prima discusse le proposte di deliberazione del presidente della Provincia, poi quelle della giunta provinciale ed infine quelle dei consiglieri per ordine di presentazione.
2. L'inversione della trattazione degli argomenti proposti ai sensi del precedente comma può essere proposta da ciascun consigliere. Il presidente del consiglio decide su tale proposta.

Art. 6
Convocazione del consiglio

1. Il presidente del consiglio convoca il consiglio provinciale.
2. In caso di assenza ed impedimento del presidente del consiglio, il consiglio è convocato dal vicepresidente del consiglio o, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, dal consigliere anziano.
3. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di voti ai sensi degli articoli 40 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Qualora il consigliere anziano sia assente o impedito, il consiglio è convocato dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al terzo comma, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 7
Avviso di convocazione del consiglio

1. La convocazione del consiglio è disposta dal presidente del consiglio mediante avviso inoltrato in via telematica, con posta certificata, a ciascun consigliere normalmente entro il termine di cinque giorni liberi di anticipo rispetto al giorno in cui si tiene la seduta. L'eventuale ritardato inoltro dell'avviso è sanato quando il consigliere interessato partecipa alla seduta del consiglio alla quale era stato invitato.
2. La consegna è certificata dalla notifica prodotta dal sistema di posta certificata, che fa fede fino a querela di falso e conservata nel sistema gestione informatica dei documenti della Provincia.
3. Le convocazioni potranno essere disposte dal presidente del consiglio anche mediante avvisi scritti recapitato con ogni mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento.
4. Nei casi d'urgenza, gli avvisi vengono inoltrati, con le modalità di cui al precedente comma, tempestivamente o almeno ventiquattro ore prima; quando la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, la trattazione delle proposte di deliberazione oggetto di urgenza deve essere differita alla seduta successiva. L'eventuale ritardato inoltro dell'avviso è sanato quando il Consigliere interessato partecipa alla seduta del consiglio alla quale era stato invitato.
5. L'avviso inoltrato contiene l'ordine del giorno, costituito dall'elenco degli oggetti da trattare, il giorno, l'ora e la sede dell'adunanza.
6. L'elenco degli oggetti da trattarsi deve, sotto la responsabilità della segreteria generale, essere pubblicato all'albo pretorio della Provincia, almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza, e comunicato al Prefetto nonché al Collegio dei Revisori dei Conti.
7. I componenti della giunta hanno diritto e obbligo di partecipare alle sedute del consiglio nonché alle sedute delle commissioni consiliari in merito e per la trattazione degli argomenti di competenza. In caso di assenza o impedimento provvede l'assessore designato dal presidente della Provincia.

Art. 8
Obbligo di deposito degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. In via ordinaria nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non viene discussa nella Commissione competente e depositata in segreteria generale, con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
2. Nei casi d'urgenza, e salvo quanto disposto al precedente comma, nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata in segreteria generale almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito per l'adunanza.

Art. 9
Presidente del consiglio

1. Il consiglio provinciale è presieduto dal presidente del consiglio.
2. In caso di assenza ed impedimento del presidente del consiglio, il consiglio è presieduto dal vicepresidente del consiglio o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere anziano.
3. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi degli articoli 40 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

4. Qualora il consigliere anziano sia assente o impedito, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al terzo comma, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 10

Validità e ordine delle sedute del consiglio

1. All'inizio di seduta i consiglieri che, entrando in aula, attestano la presenza mediante timbratura o firma sono tenuti ad essere presenti all'appello nominale.

Il presidente del consiglio, nel giorno e nell'ora indicati dall'avviso di convocazione, dispone che sia fatto da parte del segretario generale, o da chi ne fa le veci, l'appello nominale dei componenti il consiglio e dichiara aperta e valida la seduta, se di prima convocazione, qualora siano presenti in aula almeno la metà dei componenti il consiglio; se di seconda convocazione, qualora siano presenti in aula almeno un terzo dei componenti il consiglio.

Di ogni consigliere che sopraggiunga o esca dopo che si è proceduto all'appello se ne dà atto nel verbale.

Qualora il consigliere che abbandoni definitivamente l'aula prima del termine dell'adunanza sia stato nominato scrutatore, deve darne avviso al presidente del consiglio affinché il medesimo provveda alla relativa sostituzione.

Qualora non risulti presente il numero legale il presidente del consiglio dopo un secondo appello da parte del segretario generale, da effettuarsi trascorsa un'ora dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, dichiara deserta la seduta.

2. Durante la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, il presidente del consiglio accerta, avvalendosi del segretario generale, anche su istanza di un singolo consigliere, che sia presente il numero dei consiglieri prescritto per ogni singola deliberazione. Può disporre brevi sospensioni della seduta al fine di ricostituire le presenze necessarie. Qualora non sia possibile ripristinare il numero legale, il presidente del consiglio dichiara sciolta la seduta.

3. Il presidente del consiglio è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, la osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

4. Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza indicando i motivi e facendone menzione nel processo verbale della seduta.

5. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dalla sala chiunque sia causa di disordine.

6. I commessi, in esecuzione degli ordini del presidente del consiglio, fanno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine. Qualora non si individui la persona o le persone da cui è cagionato il disordine, il presidente del consiglio dispone che sia sgombrata tutta l'aula.

7. In caso di oltraggio recato al consiglio o a un qualsiasi suo componente, il presidente del consiglio ordina che il responsabile sia espulso dalla sala. Si fa menzione di quest'ordine nel processo verbale della seduta .

Art. 11

Richiamo all'ordine

1. Se un consigliere turba l'ordine o trascende nel proprio intervento, il presidente del consiglio lo richiama all'ordine e il consigliere richiamato all'ordine ha facoltà immediata di dare spiegazioni al consiglio.

2. A seguito delle giustificazioni addotte, il presidente del consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

Art. 12

Censura

1. Qualora un consigliere, nonostante il richiamo inflittogli dal presidente del consiglio, persista o, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascenda nel suo comportamento, il presidente del consiglio pronuncia nei suoi confronti la censura.

2. Se il consigliere persiste nel suo comportamento, il presidente del consiglio può sospendere la seduta per un tempo massimo di trenta minuti, o, secondo l'opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso il consiglio si intende convocato, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di

convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando il consiglio abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

Art. 13
Tumulto in aula

1. Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del presidente del consiglio, questi può abbandonare il seggio e ogni discussione s'intende sospesa.
2. Se il tumulto continua, il presidente del consiglio può sospendere la seduta per un tempo massimo di trenta minuti o secondo l'opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso il consiglio s'intende convocato, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando il consiglio abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.
3. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente del consiglio e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 14
Assistenza alle sedute

1. Il Segretario Generale della Provincia, o chi ne fa le veci, partecipa alle sedute del consiglio provinciale.
2. In mancanza del segretario o del vicesegretario, ne assume provvisoriamente le funzioni il consigliere più giovane d'età.

Art. 15
Luogo di riunione del consiglio

1. Il consiglio provinciale si riunisce, di norma, nella residenza della Provincia.
2. In casi particolari il presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, può disporre un diverso luogo di riunione.

Art. 16
Seduta di prima convocazione- Numero legale

1. Il consiglio provinciale non può deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà dei componenti il consiglio, salvo che la legge o lo statuto non dispongano diversamente.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. I consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 17
Obbligo di astensione

1. I consiglieri debbono uscire dalla sala della seduta prima dell'inizio della trattazione dell'argomento riguardante interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado dandone comunicazione al presidente del consiglio.
2. L'obbligo di cui al precedente comma non si applica agli atti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta.

Art. 18
Seduta di seconda convocazione - Numero legale

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale o sospesa per il sopravvenire della mancanza di numero legale.

2. Il consiglio provinciale può deliberare in seconda convocazione, che deve avere luogo in altro giorno diverso da quello della precedente seduta resa nulla per mancanza di numero legale o per sopravvenuta mancanza del numero legale, qualora vi intervenga almeno un terzo dei componenti il consiglio.

Art. 19
Seduta pubblica

1. Le sedute del consiglio provinciale, di norma, sono pubbliche. Chiunque può assistervi negli appositi spazi predisposti, mantenendo un contegno corretto, astenendosi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio e senza in alcun modo disturbarne i lavori.

2. Le nomine dei revisori dei conti o di altre commissioni di competenza del consiglio devono essere fatte in seduta pubblica.

3. In caso di richiesta di riprese audiovisive delle sedute da parte di giornalisti, fotoreporter, operatori di testate giornalistiche ed emittenti televisive, esclusivamente per l'esercizio del diritto di cronaca il presidente del consiglio, d'intesa con il presidente della Provincia, valuta la richiesta ai fini della relativa autorizzazione.

Art. 20
Seduta segreta

1. La seduta non può essere mai pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone delle quali vengano discusse e valutate qualità, attitudini o comportamenti la cui riservatezza è garanzia di indipendenza e di libertà di espressione dei consiglieri. Restano in tal caso in aula unicamente i componenti il consiglio, gli assessori, il segretario e l'eventuale personale addetto, tutti tenuti al segreto d'ufficio.

2. Se le deliberazioni concernono questioni di persone, dal verbale si deve constatare che si è anche deliberato in seduta segreta.

Art. 21
Posti riservati nell'aula

1. Nell'aula i consiglieri di ogni gruppo prendono i posti assegnati dalla conferenza dei capigruppo.

2. Hanno posto nel tavolo della presidenza il presidente del consiglio, il presidente della Provincia, il vicepresidente della Provincia e il segretario generale.

Art. 22
Comunicazioni al consiglio

1. Il presidente del consiglio, prima di passare all'ordine del giorno, porta a conoscenza del consiglio, i messaggi, le lettere e le comunicazioni che lo riguardano.

2. Degli scritti sconvenienti, a parere insindacabile del presidente del consiglio, non viene data lettura.

3. Dopo le comunicazioni del presidente del consiglio seguono le comunicazioni del presidente della Provincia.

4. Dopo le comunicazioni del presidente della Provincia, seguono le comunicazioni dei consiglieri. Ciascuno entro il termine massimo di tre minuti potrà svolgere una comunicazione per ogni seduta. Le comunicazioni di cui al presente comma dovranno essere riassunte nel termine massimo di trenta minuti.

Art. 23
Divieto di deliberare su proposte di deliberazioni non iscritte all'ordine del giorno

1. Il consiglio non può deliberare su proposte di deliberazioni che non siano all'ordine del giorno.

Art. 24
Facoltà di parlare

1. Possono parlare in consiglio esclusivamente il presidente del consiglio, i consiglieri, il presidente della

Provincia e gli assessori.

2. Il presidente del consiglio può disporre che nelle sedute del consiglio siano chiamati ad intervenire funzionari della Provincia o altre persone esperte nella materia in esame.

Art. 25

Iscrizione a parlare

1. Le domande di iscrizione a parlare sono presentate direttamente dai consiglieri, dal presidente della Provincia e dagli assessori, al presidente del consiglio.

2. Il presidente del consiglio nel concedere la parola segue l'ordine delle domande.

3. I consiglieri possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al presidente del consiglio.

4. Nessuno può parlare senza il permesso del presidente del consiglio.

5. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste al consiglio su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il presidente del consiglio dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore a cinque minuti.

6. Gli oratori parlano al consiglio dal proprio posto.

Art. 26

Durata degli interventi

1. La durata degli interventi nella discussione non può eccedere i venti minuti.

2. Il presidente del consiglio, d'intesa con la conferenza dei capigruppo, apprezze le circostanze, ha facoltà di stabilire termini diversi per atti di particolare rilevanza.

3. Il termine di cui al precedente comma 1 si applica altresì alle repliche dei relatori, del presidente della Provincia e degli assessori, salva sempre la facoltà del presidente del consiglio, d'intesa con la conferenza dei capigruppo, apprezze le circostanze, di stabilire termini diversi per atti di particolare rilevanza.

4. I termini diversi di cui ai precedenti commi 2 e 3 vengono comunicati dal presidente del consiglio all'inizio della seduta.

5. I consiglieri possono presentare resoconti, tabelle ed elenchi di dati nominativi e numerici perché siano stampati e pubblicati a corredo dei loro interventi.

Art. 27

Richiami all'argomento o ai limiti della discussione

1. Il presidente del consiglio invita gli oratori che non si attengano all'argomento in discussione o che superino il limite di tempo stabilito per i loro interventi ad attenervisi.

2. Se l'oratore non ottempera all'invito del presidente del consiglio, questi, dopo un secondo invito, gli toglie la parola.

3. Nessun intervento può essere arbitrariamente interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

Art. 28

Emendamenti a proposte di deliberazione

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del consiglio.

2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni, sostituzioni o soppressioni del testo della proposta di deliberazione.

3. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta, firmati dal presentatore o dai presentatori, per il tramite della segreteria generale, al presidente del consiglio provinciale entro le ore 12 del giorno precedente quello dell'adunanza. La segreteria generale provvede all'inserimento dell'emendamento nel relativo fascicolo, ne assicura la comunicazione ai capigruppo consiliari e dispone l'inoltro di copia del medesimo all'assessore

delegato e al settore/servizio competente per la relativa istruttoria e parere.

4. L'emendamento è illustrato dal presentatore o da uno dei presentatori e ciascun consigliere può intervenire alla discussione per non più di dieci minuti.

5. Gli emendamenti sono illustrati e discussi nell'ordine di presentazione e vanno posti in votazione prima del testo al quale si riferiscono.

6. Gli emendamenti, qualora non siano presentati nei termini stabiliti dal terzo comma del presente articolo, possono essere presentati in forma scritta, firmati dal presentatore o dai presentatori, alla Presidenza prima della chiusura della discussione generale degli argomenti cui si riferiscono.

7. Su tutti gli emendamenti presentati, anche in corso di discussione, devono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ove occorra, nonché la dichiarazione di conformità giuridico-amministrativa alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

Ciascun dirigente è tenuto a rendersi agevolmente reperibile, ai fini dell'espressione del parere di competenza.

8. Qualora l'emendamento richiesto da un consigliere non abbia effetti sostanziali e l'Amministrazione, per mezzo dell'assessore competente, condividendone il contenuto lo accolga, la proposta di deliberazione viene posta in votazione così come emendata.

9. Qualora, per motivi sopravvenuti all'iscrizione della proposta di deliberazione nell'O.d.G. della competente commissione consiliare o del consiglio, l'assessore competente, per conto dell'Amministrazione, debba apportare modifiche e/o integrazioni al testo presentato, ne illustra il contenuto avanti alla Commissione o in seduta consiliare. L'integrazione e/o la modifica presentata viene a far parte integrante della proposta di deliberazione medesima che viene posta in votazione così come emendata.

10. Gli emendamenti presentati possono essere ritirati fino al momento della votazione e dei medesimi non si procede all'esame in caso di assenza dei presentatori.

11. Per gli eventuali emendamenti concernenti il Bilancio di previsione, trova applicazione quanto previsto nel Regolamento di contabilità.

Art. 29

Divieto di parlare due volte nel corso della stessa discussione

1. Nessun consigliere può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione se non per dichiarazione di voto, per una questione di carattere incidentale, per fatto personale, per richiami al regolamento.

Art. 30

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando, pur potendo costituire oggetto autonomo di una decisione, si inserisce come un passaggio obbligato nell'iter logico-giuridico che conduce alla decisione della questione principale, e che perciò, per decidere su quest'ultima, non si può fare a meno di decidere.

1. bis La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta al fine di acquisire idonei elementi istruttori o informazioni od al verificarsi di una scadenza determinata.

2. Le questioni pregiudiziali e sospensive, hanno la precedenza sulla trattazione principale dell'argomento. Il presidente del consiglio ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

3. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se non dopo che il consiglio si sia pronunciato su di esse.

4. In caso di concorso di più proposte di questione pregiudiziale, dopo l'illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione.

5. Nella discussione sulla questione pregiudiziale possono prendere la parola non più di un consigliere per ogni gruppo consiliare.

6. Ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

7. Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate si effettua un'unica votazione, che ha luogo per alzata di mano.

8. Le norme contenute nei commi precedenti si applicano anche per la discussione e la votazione della questione sospensiva; tuttavia, nel concorso di più proposte intese al rinvio della discussione a date diverse, il consiglio è chiamato a pronunciarsi prima sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione stessa.

Art. 31

Richiami al regolamento per l'ordine delle discussioni o delle votazioni

1. I richiami al regolamento o per la priorità di una discussione o votazione hanno la precedenza sulla questione principale o ne fanno sospendere la discussione.
2. Sui richiami possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di dieci minuti ciascuno. Il presidente del consiglio ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.
3. Ove il consiglio sia chiamato dal presidente del consiglio a decidere su tali richiami, la votazione si fa per alzata di mano.

Art. 32

Fatto personale

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria persona e nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Quando un consigliere domanda la parola per fatto personale deve indicarlo.
3. Se il presidente del consiglio ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente.
4. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunciate.

Art. 33

Fatti lesivi della onorabilità - commissione di indagine

1. Quando nel corso di una discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al presidente del consiglio la nomina di una commissione che indaghi e giudichi sulla pertinenza e sul fondamento dell'accusa. Alla commissione il presidente del consiglio può assegnare un termine per presentare le sue conclusioni.
2. Esse vengono comunicate dal presidente del consiglio all'assemblea e non possono costituire oggetto di dibattito neanche indirettamente mediante risoluzioni o mozioni.
3. La commissione di cui al precedente comma uno è eletta dal consiglio nel proprio seno ed è composta da un consigliere per ciascun gruppo avente diritto a tanti voti quanti sono i consiglieri iscritti al gruppo cui appartiene. La nomina del presidente avviene contestualmente all'elezione della commissione.

Art. 34

Chiusura della discussione

1. Quando non ci siano consiglieri iscritti a parlare, il presidente del consiglio dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola ai relatori, al presidente della Provincia e agli assessori.
2. Qualora il presidente della Provincia e gli assessori, dopo l'intervento di cui al comma precedente, prendano nuovamente la parola sull'oggetto in esame per ulteriori dichiarazioni, almeno un gruppo consiliare può richiedere che su tali dichiarazioni si apra una nuova discussione. Il consiglio decide sulla richiesta.

Art. 35

Indagine conoscitiva

1. Il consiglio ha facoltà di tenere apposite sedute alle quali possono essere invitati ad intervenire i rappresentanti di enti territoriali, di organismi pubblici e privati, di associazioni di categoria e altre persone esperte od interessate nella materia in esame.
2. In relazione ad argomenti cui siano interessati anche uno o più comuni della Provincia, il presidente della

Provincia può chiedere al presidente del consiglio provinciale, di concerto con i sindaci, la convocazione congiunta dei rispettivi consigli.

Art. 36
Annunci e dichiarazione di voto

1. Esaurita la discussione il consiglio passa alla votazione.
2. Ciascun consigliere prima della votazione può annunciare il proprio voto, dichiarando per non più di cinque minuti se favorevole o contrario, oppure se si astiene.
3. Un consigliere per ciascun gruppo ha facoltà prima della votazione di fare una dichiarazione di voto a nome del gruppo di appartenenza per non più di dieci minuti.
4. Durante le operazioni di voto non è consentito ai consiglieri di entrare o uscire dall'aula.

Art. 37
Interventi nel corso della votazione

1. Dato inizio alla votazione questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 38
Votazione palese

1. I consiglieri votano per alzata di mano o, su decisione del presidente del consiglio o su richiesta anche di un solo consigliere, per appello nominale ad alta voce.
2. Nel corso di votazione per appello nominale, il segretario fa l'appello dei voti e li annota.

Art. 39
Votazione segreta

1. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
2. Per le deliberazioni concernenti persone deve farsi constare dal verbale della seduta che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.

Art. 40
Annullamento e riproposizione della votazione

1. In ogni caso di irregolarità della votazione il presidente del consiglio, apprezzate le circostanze e sentiti gli scrutatori, annulla l'esito e dispone nuova votazione.

Art. 41
Maggioranza nelle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti salvo che la legge o lo statuto non dispongano diversamente.
2. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
3. Per le deliberazioni di nomina e di designazione di competenza del consiglio sono nominati e designati coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, salvo che la legge o lo statuto non dispongano diversamente.
4. Per le deliberazioni di nomina o di designazione di competenza del consiglio di componenti effettivi e supplenti, si procede prima alla nomina o designazione degli effettivi con votazione complessiva e successivamente alla nomina o designazione dei supplenti con votazione parimenti complessiva.
5. Qualora debba essere rappresentata la minoranza ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti o designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti.
6. Qualora nella votazione non sia risultato eletto alcun designato di minoranza, dovrà essere proclamato eletto in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il designato di minoranza che ha ottenuto il

maggior numero di voti.

7. A parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età.

8. Per le cariche ove siano richieste specifiche capacità professionali, se ne verifica e se ne comprova la sussistenza sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio stesso ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei curricula depositati dalle persone proposte per la nomina o la designazione.

Art. 42

Schede bianche, contestate o nulle

1. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
2. Quando hanno luogo votazioni a scrutinio segreto, le schede per qualsiasi motivo contestate od annullate si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. Le schede contestate, annullate o non leggibili devono essere vidimate dagli scrutatori e devono essere conservate in archivio.

Art. 43

Consiglieri astenuti

1. I consiglieri che dichiarano o comunque manifestano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 44

Proclamazione dell'esito della votazione

1. terminate le votazioni, il presidente del consiglio, con l'assistenza di tre consiglieri scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito. La presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria nelle votazioni a scrutinio segreto.
2. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta di votanti, salvo che la legge, lo statuto e il regolamento non dispongano diversamente.

Art. 45

Parità di voti

1. Se una proposta ottiene un uguale numero di voti favorevoli e di voti contrari non si intende approvata. Non può essere ripetuta la votazione nella stessa adunanza, ma può essere riproposta in una successiva seduta.

Art. 46

Redazione e contenuto di processi verbali

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario o da chi ne fa le veci, sulla base della registrazione effettuata nel corso della seduta.
2. I processi verbali debbono indicare i punti principali delle discussioni, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta e il numero degli astenuti. Il verbale delle adunanze altresì deve riportare i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, ed indicare nominativamente coloro che hanno espresso voto contrario e coloro che si sono astenuti.
3. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto, dei motivi del medesimo e di chiedere le opportune rettifiche.
4. Per le deliberazioni concernenti persone deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.
5. Se le deliberazioni concernono questioni di persone, dal verbale deve farsi constare che si è anche deliberato in seduta segreta.
6. I processi verbali sono firmati dal presidente del consiglio e dal segretario.
7. Il verbale della seduta segreta deve riportare il testo della deliberazione adottata e l'esito della votazione

relativa e deve essere redatto in modo da contenere la sintesi della discussione senza riportare resoconti che possano recar danno alle persone di cui si è trattato o recare pregiudizio alle ragioni per cui la seduta non era pubblica.

8. Non si procede alla registrazione delle sedute segrete.

9. Le registrazioni effettuate vengono conservate fino alla loro trascrizione.

Art. 47

Pubblicazione delle deliberazioni del consiglio

1. Le deliberazioni del consiglio devono essere pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva con le modalità e termini previsti dalle disposizioni vigenti mediante affissione all'albo pretorio della Provincia.

2. La segreteria generale è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 48

Esecutività delle deliberazioni ed entrata in vigore dei regolamenti

1. Le deliberazioni del consiglio provinciale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio provinciale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con le modalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

2. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 49

Registro delle deliberazioni

1. Gli originali delle deliberazioni del consiglio devono essere rilegati in modo da impedire lo smarrimento e la dispersione.

2. La segreteria generale è responsabile della tenuta del registro delle deliberazioni.

Art. 50

Rilascio di copie delle deliberazioni del consiglio

1. I cittadini possono avere copia delle deliberazioni con le modalità e termini previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 51

Inchieste consiliari

1. Il consiglio può nell'ambito delle sue attribuzioni demandare ad uno o più dei suoi membri l'incarico di fare inchieste su oggetti e di riferire.

Art. 52

Ufficio di Presidenza

1. E' istituito l'ufficio di presidenza, composto dal presidente del consiglio e dal vicepresidente. All'ufficio di presidenza, così composto, è attribuita la funzione di risolvere le questioni interpretative che insorgano durante lo svolgimento delle sedute consiliari e che non siano univocamente risolvibili alla stregua di quanto previsto dalle leggi, dallo statuto e dal regolamento del consiglio. In caso di diversità di opinioni prevale il voto del presidente.

2. All'ufficio di presidenza sono altresì attribuite le funzioni di coadiuvare il presidente, garantire l'autonomia del consiglio e promuovere verso l'esterno l'attività del consiglio medesimo.

Art. 53

Validità delle sedute, delle deliberazioni e modalità di funzionamento dell'Ufficio di Presidenza

1. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza sono valide solo se presenti tutti i componenti.
2. Le decisioni sono assunte collegialmente. In caso di disaccordo sul contenuto delle decisioni, prevale la decisione del presidente.
3. L'Ufficio di presidenza si riunisce ogni qual volta il presidente del consiglio lo ritenga opportuno, in orari non coincidenti con le riunioni del consiglio provinciale e sempre su convocazione del presidente del consiglio.
4. Un dipendente di ruolo della Provincia, designato dal presidente del consiglio, svolge le funzioni di segretario dell'ufficio di presidenza.
5. Di ogni seduta viene redatto, in forma sintetica, un verbale.
6. Le riunioni dell'ufficio di presidenza non sono pubbliche.
7. Il consiglio provinciale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, individua annualmente le risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'ufficio di presidenza.
8. Per la partecipazione alle sedute dell'ufficio di presidenza spetta al presidente e al vicepresidente, nella misura applicata dalla Provincia, l'indennità prevista.

Art. 54

Composizione e costituzione dei gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri debbono appartenere a un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo consiliare è composto dai consiglieri appartenenti ad una lista che ha presentato propri candidati nell'elezione del consiglio provinciale e ha avuto assegnato almeno un candidato. I gruppi consiliari, così composti da uno o più consiglieri, assumono il medesimo contrassegno della lista di appartenenza.
3. Ciascun gruppo si costituisce comunicando alla segreteria generale, entro dieci giorni dalla prima seduta del consiglio, l'elenco dei propri componenti, sottoscritto dai singoli e dal presidente del gruppo, nominato dal gruppo stesso. Ogni gruppo nomina inoltre uno o più vicepresidenti. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla nomina del vicepresidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente del gruppo, lo stesso designa, di volta in volta, un consigliere che rappresenta il gruppo.
4. Formano il gruppo misto i consiglieri che entro il termine di tempo di cui al precedente comma 3 non hanno confermato la loro appartenenza al gruppo che ha preso origine dalla lista di cui al precedente comma 2.
5. Nel corso del mandato consiliare, i consiglieri possono abbandonare il gruppo di appartenenza. In tal caso, debbono dichiarare di aderire ad un altro gruppo consiliare già costituito, o aderire al gruppo misto, o costituire il gruppo misto, o costituire un nuovo gruppo ai sensi del successivo comma. L'adesione ad un altro gruppo consiliare già costituito è subordinata all'accettazione da parte del gruppo stesso. Il consigliere che entra a far parte del gruppo misto può mantenere una propria denominazione.
6. Nel corso del mandato consiliare, può costituirsi un nuovo gruppo composto da consiglieri che hanno abbandonato il gruppo d'origine, a condizione che il loro numero sia di almeno due. E' consentito l'impiego del contrassegno di gruppi politici o parlamentari previo il loro riconoscimento da chi ne detiene la titolarità. In tal caso, il contrassegno del gruppo è il medesimo del gruppo politico o parlamentare al quale si richiama.
7. Della nomina dei vicepresidenti dei gruppi consiliari, così come di ogni variazione nella composizione dei gruppi, viene data comunicazione al presidente del consiglio e alla segreteria generale.

Art. 55

Locali e attrezzature al presidente del consiglio, al vicepresidente del consiglio e ai gruppi consiliari.

1. Il presidente della Provincia, in conformità alle determinazioni adottate all'inizio di ogni mandato dalla conferenza dei capigruppo consiliari, assicura al presidente del consiglio, al vicepresidente del consiglio e ai gruppi consiliari per l'espletamento delle loro funzioni, la disponibilità di locali e di attrezzature.

Art. 56
Risorse finanziarie del consiglio

1. Nel bilancio annuale di previsione è istituito un apposito stanziamento da utilizzare per lo svolgimento delle attività istituzionali del consiglio e delle commissioni consiliari.
2. Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato per le spese indicativamente di seguito specificate:
 - Gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio provinciale e delle commissioni consiliari permanenti;
 - Indennità di funzione al presidente del consiglio provinciale;
 - Rimborso spese viaggio per la partecipazione alle sedute del consiglio provinciale e alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, e per recarsi presso la sede per funzioni proprie o delegate;
 - Rimborso spese viaggio e soggiorno per la partecipazione a convegni, manifestazioni, seminari, inerenti la carica istituzionale, che si svolgano fuori il territorio del Comune di Ravenna;
 - Rimborso ai datori di lavoro privati o enti pubblici economici di quanto corrisposto ai lavoratori dipendenti, componenti del consiglio provinciale, per le ore o giornate di effettive assenze dal servizio per l'esercizio del mandato elettorale.
3. Il dirigente incaricato provvede alla liquidazione delle relative fatture nel rispetto delle norme, dei principi e delle procedure di contabilità pubblica.

Art. 57
Fondo gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari regolarmente costituiti ai sensi del presente regolamento sono partecipi dell'autonomia funzionale e organizzativa che spetta al consiglio provinciale.
2. Il bilancio di previsione deve prevedere uno stanziamento a disposizione dei gruppi consiliari, assegnato con provvedimento del presidente del consiglio per una quota uguale per tutti i gruppi e per la restante quota in proporzione alla loro rappresentanza in consiglio.
3. La conferenza dei capigruppo stabilisce la quota di percentuale, fissa e variabile da applicare all'assegnazione dei fondi.
4. All'importo annuale dei fondi assegnati ad ogni gruppo consiliare si somma la quota dei fondi assegnati nell'anno precedente non utilizzati.
5. Le spese per i servizi imputabili al fondo annuo di dotazione sono indicativamente le seguenti:
 - a. spese di aggiornamento, studio e documentazione, acquisti di pubblicazioni, di riviste e di libri, che rivestano per il Gruppo interesse connesso all'espletamento del mandato;
 - b. concorso nelle spese di pubblicazioni che interessano temi particolari della vita sociale, economica e culturale della Comunità provinciale;
 - c. concorso nelle spese per manifestazioni organizzate o promosse dal Gruppo e quelle di partecipazione purché connesse al ruolo istituzionale dei Gruppi;
 - d. affitto sale per convegni, riunioni, incontri di gruppo o promossi dallo stesso, sempre che siano connessi a finalità dell'Ente, qualora non siano disponibili sale destinate allo scopo nella residenza provinciale;
 - e. spese varie, per il funzionamento del Gruppo comunque connesse al ruolo istituzionale del gruppo medesimo.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni gruppo consiliare deve presentare al presidente del consiglio, per il tramite della Segreteria Affari Istituzionali, il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente con allegata la documentazione relativa corredata da formale dichiarazione del capogruppo in ordine alla conformità delle stesse alle finalità di cui al comma 5 precedente con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate.
7. La Segreteria Affari Istituzionali trasmetterà il rendiconto di ciascun gruppo al collegio dei revisori dei Conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, affinché si pronunci sulla regolarità degli stessi.
8. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato.
Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio provinciale e nel sito istituzionale della Provincia.
9. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.
10. Il dirigente incaricato provvede, entro i successivi trenta giorni, alla erogazione dei fondi destinati ai

gruppi consiliari, sulla base dello stanziamento previsto in bilancio e in applicazione dei criteri di riparto di cui al comma 2, sull'apposito conto corrente bancario intestato al gruppo stesso.

11. Nell'anno in cui si svolgono le elezioni amministrative per il rinnovo degli organi provinciali, l'erogazione dei fondi previsti in bilancio si effettua in dodicesimi calcolati per difetto. Entro 30 giorni dalla scadenza del mandato elettorale, i capigruppo sono tenuti a presentare il rendiconto di tutte le spese sostenute e a restituire i fondi eventualmente non utilizzati. Il rendiconto di ciascun gruppo verrà tempestivamente trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti affinché si pronunci sulla regolarità degli stessi.

Art. 58 **Segreteria**

1. Ogni gruppo consiliare ha una segreteria.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente di ruolo della Provincia su designazione di ciascun gruppo o su designazione in subordine del Dirigente del Settore Risorse Umane.
3. Le ore di servizio del dipendente a disposizione per l'attività di segreteria sono quantificabili in relazione alla consistenza del gruppo e con un massimo di dieci per ciascun gruppo.
4. La quantificazione delle ore eccedenti le dieci è definita in sede di conferenza dei capigruppo di concerto con la presidenza della Provincia.

Art. 59 **Conferenza dei capogruppo - costituzione e competenze**

1. E' istituita la conferenza dei capogruppo con competenze generali in materia di affari generali, di ordinamento e svolgimento dei lavori del consiglio.
2. Alla conferenza dei capogruppo compete assumere determinazioni in ordine a:
 - a) questioni attinenti all'organizzazione dei lavori, alla programmazione ed al calendario delle sedute di consiglio;
 - b) questioni procedurali e di interpretazione delle norme del presente regolamento nonché quelle riguardanti l'attuazione delle norme statutarie;
 - c) comunicazioni da rivolgere al consiglio;
 - d) istanze che i capigruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi gruppi;
 - e) questioni attinenti al funzionamento delle commissioni consiliari in ordine anche ai rapporti tra di esse intercorrenti;
 - f) promozione delle attività di informazione e di consultazione del consiglio;
 - g) formulazione di proposte di indirizzo sulle relazioni esterne del consiglio;
 - h) quant'altro è attribuito alla competenza di essa dalla Statuto e dal presente regolamento.
3. Il presidente della conferenza dei capogruppo:
 - prende atto della nomina e della designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni e ne informa la conferenza dei capogruppo;
 - esamina istanze, petizioni e proposte in materia di competenza consiliare.

Art. 60 **Conferenza dei capogruppo - Composizione e costituzione**

1. La conferenza dei capogruppo è composta dal presidente del consiglio, dal vicepresidente del consiglio e dai presidenti dei gruppi consiliari; in caso di assenza o impedimento di un presidente di un gruppo consiliare, lo stesso è sostituito da uno dei vice presidenti del medesimo gruppo. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla nomina del vicepresidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente del gruppo, lo stesso designa, per la partecipazione alla conferenza dei capogruppo, un consigliere che rappresenta il gruppo.
2. La conferenza dei capogruppo è istituita dal presidente del consiglio entro 10 giorni dalla seduta di convalida del presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali eletti.
3. La conferenza dei capogruppo è presieduta dal presidente del consiglio ed in caso di assenza o impedimento dal vicepresidente del consiglio. In caso di contemporanea assenza o impedimento del presidente del consiglio e del vicepresidente del consiglio questi ultimi sono sostituiti dal consigliere anziano componente la conferenza dei capogruppo.

4. La conferenza dei capogruppo è convocata dal presidente del consiglio. In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio è convocata dal vicepresidente del consiglio e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal consigliere anziano componente della conferenza dei capogruppo.
5. Un dipendente di ruolo della Provincia, svolge le funzioni di segretario della conferenza dei capogruppo.
6. Alla conferenza dei capogruppo è invitato a partecipare il presidente della Provincia o suo delegato.

Art. 61

Validità delle sedute e delle determinazioni della conferenza dei capogruppo

1. Per la validità delle sedute della conferenza dei capogruppo in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti della conferenza.
2. Per la validità delle sedute della conferenza dei capogruppo in seconda convocazione, è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti della conferenza.
3. Ogni componente della conferenza dei capogruppo ha diritto ad un solo voto.
4. Le determinazioni della conferenza dei capogruppo, se approvate all'unanimità dei presenti della conferenza dei capogruppo, sono definitive. Nel caso in cui la conferenza dei capogruppo non raggiunga un accordo unanime, le determinazioni sono adottate dal presidente del consiglio sulla base delle indicazioni emerse dalla conferenza stessa. Tali determinazioni vengono comunicate al consiglio dal presidente del consiglio e, se non vengono avanzate proposte di modifica, divengono definitive; in caso contrario il consiglio vota sulle singole proposte di modifica, previa unica discussione limitata a non più di un consigliere per gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.
5. Le riunioni della conferenza dei capogruppo non sono pubbliche, salva diversa decisione della conferenza stessa in relazione a particolari circostanze.

Art. 62

Procedura della conferenza dei capogruppo sugli affari assegnati per il parere

1. Per la convocazione, la discussione, la votazione sugli affari assegnati per il parere da parte della conferenza dei capogruppo si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla convocazione, presidenza, discussione e votazione del consiglio provinciale e delle commissioni consiliari permanenti.

Art. 63

Commissioni consiliari permanenti - istituzione - competenze

1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti, composte da consiglieri provinciali, con competenza sulle materie a fianco di ciascuna indicate:
 - n. 1 - commissione affari generali e istituzionali con competenza in materia statutaria e regolamentare, polizia provinciale, patrimonio e partecipazioni.
 - n. 2- commissione consiliare permanente per la programmazione territoriale, urbanistica, ambiente, difesa della costa e del suolo, bonifica e sicurezza idraulica, protezione civile, viabilità, porto, lavori pubblici, motorizzazione civile, trasporti
con competenza in materia di programmazione territoriale, urbanistica, ambiente, difesa della costa e del suolo, bonifica e sicurezza idraulica, protezione civile, viabilità, porto, lavori pubblici, motorizzazione civile, trasporti.
 - n. 3 - commissione consiliare permanente per il bilancio, programmazione finanziaria, organizzazione dei servizi, ufficio relazioni con il pubblico (urp), sistemi informativi e di rete
con competenza in materia di bilancio, programmazione finanziaria, organizzazione dei servizi, ufficio relazioni con il pubblico (urp), sistemi informativi e di rete.
 - n. 4 - commissione consiliare permanente per la cultura, sport, sanità servizi sociali, immigrazione, edilizia abitativa, volontariato, associazionismo, pari opportunità
con competenza in materia di cultura, sport, sanità servizi sociali, immigrazione, edilizia abitativa, volontariato, associazionismo, pari opportunità.
 - n. 5 - commissione consiliare permanente per lo sviluppo economico, agroalimentare, attività ittiche e venatorie, industria, commercio, turismo, iniziative comunitarie e per l'Europa, parchi e riserve

con competenza in materia di sviluppo economico, agroalimentare, attività ittiche e venatorie, industria, commercio, turismo, iniziative comunitarie, parchi e riserve.

n. 6 - commissione consiliare permanente per la programmazione scolastica, edilizia scolastica, università giovani, formazione professionale, mercato del lavoro, ricerca scientifica e tecnologica
con competenza in materia di programmazione scolastica, edilizia scolastica, università, giovani, formazione professionale, mercato del lavoro, ricerca scientifica e tecnologica.

2. Le commissioni consiliari permanenti:

- a) coadiuvano il consiglio nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, svolgendo di norma attività consultiva e propositiva su tutte le deliberazioni;
- b) esprimono pareri su materie di competenza del consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del consiglio; svolgono altresì lo studio e l'approfondimento di specifici problemi, di propria iniziativa o su richiesta del consiglio;
- c) hanno diritto di iniziativa per l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del consiglio.

Art. 64

Commissioni consiliari permanenti - Composizione e nomina

1. Le commissioni consiliari permanenti sono composte da un consigliere effettivo e da uno supplente, designati da ciascun gruppo, quanti sono i gruppi consiliari presenti in consiglio. Per i gruppi composti da almeno 6 consiglieri i consiglieri effettivi e i consiglieri supplenti vengono incrementati nella commissione consiliare con un criterio di proporzionalità definito in sede di conferenza dei capogruppo.

2. I componenti supplenti prendono parte alle sedute delle rispettive commissioni in caso di assenza e di impedimento dei corrispondenti componenti effettivi.

3. Ciascuna commissione nella sua prima seduta, procede all'elezione del presidente e del vicepresidente della commissione con scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei votanti ai sensi del successivo articolo 67.

4. La presidenza e la vice presidenza delle commissioni con funzioni di controllo o di garanzia sono attribuite alle minoranze.

5. I gruppi consiliari possono avvalersi di un proprio consulente accreditato dal capogruppo per coadiuvare i relativi consiglieri nei lavori delle commissioni. L'accreditamento è formalizzato all'inizio di seduta nelle mani del presidente della stessa. I consulenti, che partecipano solo in presenza dei consiglieri del gruppo referente, non hanno diritto di voto e hanno titolo ad intervenire solo per formulare richieste di chiarimenti. Nessun onere finanziario è posto a carico della Provincia.

6. Un dipendente di ruolo della Provincia svolge le funzioni di segreteria delle commissioni.

Art. 65

Commissioni consiliari permanenti - Istituzione - durata in carica e pubblicità dei lavori

1. Il presidente del consiglio istituisce entro 20 giorni dalla seduta di convalida del presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali eletti, le commissioni permanenti di cui all'articolo 63, su conforme proposta della conferenza dei capigruppo.

2. Il presidente del consiglio ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla istituzione delle commissioni.

3. Le commissioni consiliari permanenti durano in carica quanto il consiglio provinciale.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

Art. 66

Convocazione delle commissioni consiliari permanenti

1. Le commissioni sono convocate per la prima volta dal presidente del consiglio provinciale.

2. Successivamente la convocazione è fatta dai rispettivi presidenti con la diramazione dell'ordine del giorno.

3. Le commissioni possono riunirsi per determinazione del presidente della commissione o su domanda del presidente del consiglio, del presidente della Provincia o di un terzo dei componenti della commissione.

4. Le convocazioni devono essere fatte dal presidente mediante avvisi da inoltrare in via telematica, secondo

le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento, ai singoli componenti almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza con diramazione dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza gli avvisi di convocazione vengono inoltrati, con le modalità di cui al presente articolo, tempestivamente o almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito per l'adunanza. L'eventuale ritardato inoltro dell'avviso è sanato quando il Consigliere interessato partecipa alla seduta della commissione alla quale era stato invitato.

4 bis. La consegna è certificata dalla notifica prodotta dal sistema di posta certificata, che fa fede fino a querela di falso e conservata nel sistema gestione informatica dei documenti della Provincia.

4 ter. Le convocazioni potranno essere disposte, in caso eccezionale, dal presidente della commissione mediante avvisi scritti recapitati con ogni mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento.

4. quater. L'avviso di convocazione della commissione può indicare anche la data della seconda convocazione, che deve essere fissata in giorno successivo alla prima. Se non è indicato nell'avviso di prima convocazione, l'avviso per la seconda convocazione deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.

5. Le commissioni non possono deliberare su materie che non siano iscritte all'ordine del giorno.

6. Le convocazioni unitamente all'elenco degli oggetti da trattare devono essere pubblicate all'albo pretorio della Provincia almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.

7. Nei casi in cui la legge prescrive l'obbligo di astensione, il consigliere interessato deve allontanarsi dal posto prima che inizi la trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al presidente della commissione consiliare.

8. Le commissioni consiliari permanenti si riuniscono di norma nella residenza della Provincia. Con istanza motivata il presidente della commissione consiliare, previa autorizzazione del presidente del consiglio, può disporre un diverso luogo di riunione.

Art. 67

Validità delle sedute e delle determinazioni delle commissioni consiliari permanenti - Computo dei voti

1. Per la validità delle sedute delle commissioni in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti delle commissioni.

2. Per la validità delle sedute delle commissioni in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo più uno dei componenti delle commissioni.

3. E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza di numero legale.

4. Le determinazioni delle commissioni consiliari permanenti sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei voti.

5. I componenti delle commissioni consiliari permanenti hanno diritto a tanti voti quanti sono i consiglieri iscritti al gruppo cui appartengono.

6. I componenti delle commissioni consiliari permanenti esprimono nelle commissioni i voti attribuiti loro nei provvedimenti di nomina.

Art. 68

Partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti

1. Il presidente della Provincia, gli assessori, il presidente del consiglio e i consiglieri provinciali possono partecipare alle sedute delle commissioni per farvi comunicazioni, senza diritto di voto.

2. Il presidente della commissione può autorizzare l'intervento del dirigente competente ovvero di esperti, anche su indicazione di consiglieri componenti la commissione. Nessun onere finanziario è posto a carico della Provincia.

Art. 69

Processo verbale e registro dei processi verbali delle sedute delle commissioni consiliari permanenti

1. Delle sedute delle commissioni si redige il processo verbale da parte del segretario delle commissioni.

2. Il processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

3. Il processo verbale entro dieci giorni dalla seduta viene trasmesso a cura del segretario della commissione

alla segreteria in originale ed inviato in copia al presidente della Provincia, al presidente del consiglio e ai capigruppo consiliari.

4. Gli originali dei processi verbali sono rilegati in modo da impedirne lo smarrimento e la dispersione.

5. La segreteria generale è responsabile della tenuta del registro dei verbali.

Art. 70

Assegnazione alle commissioni consiliari permanenti di proposte di deliberazioni per il parere

1. Il presidente della Provincia, la giunta provinciale e il consiglio provinciale possono assegnare per il tramite del presidente del consiglio, per il parere, alle commissioni consiliari permanenti competenti per materia, le proposte di deliberazioni sulle quali il consiglio provinciale è chiamato a deliberare.

2. Una stessa proposta di deliberazione può essere assegnata a più commissioni consiliari permanenti per l'esame congiunto.

3. Le commissioni consiliari permanenti riunite sono presiedute dal più anziano di età fra i presidenti delle commissioni stesse.

4. Se la commissione consiliare permanente reputa che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne riferisce al presidente del consiglio per le decisioni da adottare.

5. Nel caso in cui più commissioni consiliari permanenti non si ritengano competenti, il presidente del consiglio decide uditi i presidenti delle commissioni interessate.

6. I consiglieri provinciali componenti le commissioni consiliari permanenti possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazione assegnate per il parere alle commissioni stesse. L'emendamento si intende approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei voti computati ai sensi dell'articolo 67.

7. La segreteria generale provvede all'inserimento dell'emendamento approvato in commissione consiliare permanente nel relativo fascicolo, ne assicura la comunicazione ai capigruppo consiliari e dispone l'inoltro di copia del medesimo all'assessore delegato e, per l'istruttoria relativa, al settore/servizio competente.

8. Gli emendamenti respinti in commissione consiliare permanente possono essere ripresentati al consiglio con la procedura di cui all'art. 28 del presente regolamento.

Art. 71

Procedura delle commissioni consiliari permanenti per la espressione dei pareri

1. Le commissioni, sugli affari ad esse assegnati, devono esprimere e comunicare i pareri, di norma, entro un termine non superiore a venti giorni.

2. Per la convocazione, la presidenza, la discussione, la votazione e la redazione del processo verbale sugli affari assegnati per il parere, da parte delle commissioni si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla convocazione, la presidenza, discussione, la votazione e la redazione del processo verbale del consiglio provinciale.

Art. 72

Informazioni e chiarimenti richiesti dalle commissioni consiliari permanenti al presidente della Provincia e alla giunta provinciale

1. Le commissioni consiliari permanenti, a maggioranza assoluta dei voti computati ai sensi dell'articolo 67, hanno facoltà di chiedere al presidente della Provincia o all'assessore da esso delegato e ai dirigenti informazioni o chiarimenti su questioni in rapporto alle materie di loro competenza.

2. Nello svolgimento delle funzioni di loro competenza, le commissioni consiliari permanenti non hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, né di emanare direttive, né di procedere ad imputazioni di responsabilità.

Art. 73

Acquisizione di elementi informativi da parte delle commissioni consiliari permanenti e audizioni

1. In relazione alle funzioni ad esse assegnate, le commissioni consiliari permanenti, a maggioranza assoluta dei voti computati ai sensi dell'articolo 67, possono chiedere al presidente della Provincia o all'assessore da

esso delegato di disporre che dagli enti, istituzioni ed aziende soggetti a vigilanza o controllo della Provincia, anche mediante l'intervento personale alle sedute dei singoli funzionari, siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame.

2. Le commissioni consiliari permanenti, a maggioranza assoluta dei voti computati ai sensi dell'articolo 67, in relazione alle funzioni ad esse assegnate, possono chiedere al presidente della Provincia che siano nelle sedute chiamate ad intervenire persone esperte nelle materie in esame.

3. Le commissioni, inoltre, possono chiedere al presidente della Provincia che siano nelle sedute invitati ad intervenire i rappresentanti degli enti territoriali, di organismi privati, di associazioni di categoria e altre persone esperte nella materia in esame.

Art. 74

Funzioni propositive

1. Le commissioni consiliari permanenti possono presentare al consiglio, di propria iniziativa, proposte di deliberazioni sulle materie di loro competenza.

2. Le determinazioni di cui al precedente primo comma sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei voti computati ai sensi dell'articolo 67.

3. Ai fini della presentazione di proposte di deliberazioni il relativo processo verbale dovrà essere inoltrato entro dieci giorni dalla seduta della commissione al segretario generale, che incaricherà il dirigente del settore competente di curare la redazione dello schema di proposta deliberativa.

4. Lo schema dovrà essere trasmesso, entro venti giorni dal ricevimento dell'incarico, alla commissione interessata la quale, verificata la procedibilità, assicura, per il tramite del segretario generale, il successivo invio al presidente della Provincia e alla giunta per l'esame e le valutazioni di pertinenza, fatta salva la previa remissione al settore in dipendenza di modifiche da apportare allo schema proposto così come richieste dalla commissione.

5. L'esito della giunta di cui al precedente comma, debitamente formalizzato, viene inoltrato ai lavori del consiglio.

Art. 75

Commissioni consiliari temporanee

1. Possono essere istituite, con deliberazione del consiglio provinciale che ne precisa il fine, l'oggetto, i poteri e la durata, commissioni consiliari temporanee composte in modo da rispecchiare, per quanto possibile, la proporzione esistente in consiglio fra tutti i gruppi consiliari.

2. Si osservano in quanto applicabili da parte delle commissioni consiliari temporanee le disposizioni contenute nella parte quarta, nei capi primo e secondo del presente regolamento.

Art. 76

Commissioni d'indagine

1. Possono essere istituite, con deliberazione del consiglio provinciale che ne precisa il fine, l'oggetto, i poteri e la durata, commissioni di indagine sulla attività amministrativa composte in modo da rispecchiare, per quanto possibile, la proporzione esistente in consiglio fra tutti i gruppi consiliari.

2. Si osservano, in quanto applicabili, da parte delle commissioni consiliari di indagine le disposizioni contenute nella parte quarta, nei capi primo e secondo del presente regolamento.

Art. 77

Delle interrogazioni e delle interpellanze

1. Ferma la previsione di cui al primo comma dell'articolo 10 del presente regolamento, per lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze in seduta di prima convocazione, per la validità della seduta è richiesta almeno la presenza di un terzo dei componenti il consiglio.

Art. 78
Interrogazioni

1. I consiglieri presentano le interrogazioni al presidente della Provincia.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta per iscritto al presidente della Provincia per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla giunta o sia esatta, se il presidente della Provincia intenda comunicare al consiglio determinati documenti o notizie o abbia preso o intenda prendere alcun provvedimento su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione.

Art. 79
Presentazione delle interrogazioni

1. Le interrogazioni, nell'ordine di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della successiva seduta del consiglio dopo la presentazione e rimangono iscritte all'ordine del giorno fino al loro svolgimento.

Art. 80
Svolgimento delle interrogazioni

1. Preliminarmente il presidente della Provincia o l'assessore da esso delegato dichiara, motivando, l'irricevibilità dell'interrogazioni. L'interrogante ha a disposizione due minuti per fornire la propria posizione.
2. Il presidente della Provincia o l'assessore da esso delegato risponde alle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno. Qualora non sia presente l'assessore competente o dichiararsi di non poter rispondere immediatamente, l'interrogazione resta iscritta all'ordine del giorno e la risposta è differita ad altra data.
3. Il presidente della Provincia o l'assessore da esso delegato risponde, in quest'ultimo caso, alle interrogazioni entro trenta giorni dalla data della prima seduta del consiglio nella quale le interrogazioni sono state poste all'ordine del giorno.
4. Sulle stesse interrogazioni, relative ad argomenti ritenuti di particolare importanza a giudizio del presidente del consiglio o, su richiesta di almeno tre consiglieri possono chiedere precisazioni per non più di cinque minuti ciascuno, non più di un consigliere per ogni gruppo consiliare.
5. Chi ha presentato un'interrogazione ha diritto di svolgerla per non più di cinque minuti. Dopo le dichiarazioni del presidente della Provincia o dell'assessore da esso delegato, per non più di dieci minuti, l'interrogante ha diritto di esporre, per non più di cinque minuti, le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto.

Art. 81
Svolgimento delle interrogazioni su fatti o argomenti identici

1. Le interrogazioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi possono, a giudizio insindacabile del presidente del consiglio, essere svolte contemporaneamente.
2. Se il primo degli interroganti chiede di svolgere la propria interrogazione, è dato immediato avviso del giorno fissato per lo svolgimento agli interroganti delle altre interrogazioni.

Art. 82
Interrogazioni con carattere d'urgenza

1. Sulla richiesta del consigliere che, ad una sua interrogazione sia riconosciuto carattere di urgenza, giudica il presidente del consiglio, il quale può disporre lo svolgimento immediato o l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta dopo la presentazione.
2. All'interrogazione è comunque riconosciuto carattere d'urgenza, quando lo richiedono almeno tre consiglieri appartenenti a gruppi diversi. Il presidente del consiglio, pertanto, deve disporre lo svolgimento immediato.
3. Il presidente della Provincia o l'assessore da esso delegato può sempre chiedere di differire la risposta alla seduta successiva, indicandone il giorno.

4. Il presidente della Provincia o l'assessore da esso delegato deve, comunque, rispondere alla interrogazione entro quindici giorni dalla data della prima seduta del consiglio, nella quale l'interrogazione è stata posta all'ordine del giorno.
5. Si osservano sullo svolgimento le disposizioni contenute nell'articolo 80 del presente regolamento.

Art. 83

Interrogazioni con risposta scritta

1. Nel presentare un'interrogazione o successivamente, il consigliere deve dichiarare che intende avere risposta scritta.
2. Il presidente della Provincia o l'assessore da esso delegato deve rispondere alla interrogazione entro trenta giorni dalla data della richiesta.
3. Copia dell'interrogazione e della risposta va trasmessa a cura della segreteria ai capogruppo consiliari.

Art. 84

Interpellanze

1. I consiglieri presentano le interpellanze al presidente della Provincia.
2. L'interpellanza consiste nella domanda fatta per iscritto al presidente della Provincia circa i motivi e gli intendimenti della sua condotta e della condotta della giunta in questioni che riguardino determinati aspetti della sua attività.

Art. 85

Presentazione delle interpellanze

1. Le interpellanze, nell'ordine di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della successiva seduta del consiglio dopo la presentazione e rimangono iscritte all'ordine del giorno fino al loro svolgimento.
2. Nel presentare l'interpellanza il consigliere può dichiarare che intende ricevere il testo della risposta del presidente della Provincia o dell'assessore da esso delegato. Nel caso in cui lo dichiari il testo sarà prodotto in sede di risposta all'interpellanza.

Art. 86

Svolgimento delle interpellanze

1. Preliminarmente il presidente della Provincia o l'assessore da esso delegato dichiara, motivando, l'irricevibilità delle interpellanze. L'interpellante ha a disposizione due minuti per fornire la propria posizione.
2. Il presidente della Provincia o l'assessore da esso delegato risponde alle interpellanze iscritte all'ordine del giorno. Qualora non sia presente l'assessore competente o dichiararsi di non poter rispondere immediatamente, l'interpellanza resta iscritta all'ordine del giorno e la risposta è differita ad altra data.
3. Il presidente della Provincia o l'assessore da esso delegato deve rispondere, in quest'ultimo caso, alle interpellanze entro trenta giorni dalla data della prima seduta del consiglio nella quale le interpellanze stesse sono poste all'ordine del giorno.
4. Sulle stesse interpellanze relative ad argomenti ritenuti di particolare importanza, a giudizio del presidente del consiglio o, su richiesta di almeno tre consiglieri, possono chiedere precisazioni per non più di cinque minuti ciascuno, non più di un consigliere per ogni gruppo consiliare.
5. Chi ha presentato un'interpellanza ha diritto di svolgerla per non più di cinque minuti. Dopo le dichiarazioni del presidente della Provincia o dell'assessore da esso delegato, per non più di dieci minuti, l'interpellante ha diritto di esporre, per non più di cinque minuti, le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto.
6. Qualora venga inviata all'interpellante prima dello svolgimento nella seduta consiliare, risposta scritta della medesima deve essere data comunicazione al consiglio e l'interpellante deve dichiarare, con la stessa modalità di cui al comma 5, se sia o no soddisfatto. L'interpellanza così evasa viene cancellata dall'ordine del giorno e la risposta resta agli atti per l'eventuale relativa conoscenza.

Art. 87

Svolgimento delle interpellanze su fatti o argomenti identici

1. Le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, possono, a giudizio insindacabile del presidente del consiglio, essere svolte contemporaneamente.
2. Se il primo dei proponenti chiede di svolgere la propria interpellanza, è dato immediato avviso del giorno fissato per lo svolgimento ai proponenti delle altre.

Art. 88

Interpellanze con carattere d'urgenza

1. Sulla richiesta del consigliere che, ad una sua interpellanza sia riconosciuto carattere di urgenza, giudica il presidente del consiglio il quale può disporre lo svolgimento immediato o l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta dopo la presentazione.
2. All'interpellanza è comunque riconosciuto il carattere d'urgenza quando lo richiedono almeno tre consiglieri appartenenti a gruppi diversi. Il presidente del consiglio, pertanto, dovrà disporre lo svolgimento immediato.
3. Il presidente della Provincia o l'assessore da esso delegato può sempre chiedere di differire la risposta alla seduta successiva, indicandone il giorno.
4. Il presidente della Provincia o l'assessore da esso delegato deve comunque rispondere alle interpellanze entro quindici giorni dalla data della prima seduta del consiglio nella quale la interpellanza è stata posta all'ordine del giorno.
5. Si osservano sullo svolgimento le disposizioni contenute nell'articolo 86 del presente regolamento.

Art. 89

Ordini del giorno, mozioni e risoluzioni

1. Ogni consigliere può presentare per iscritto ordini del giorno, mozioni o risoluzioni.
2. Gli ordini del giorno consistono in documenti scritti presentati allo scopo di dare un indirizzo politico - amministrativo all'attività del presidente della Provincia e della giunta, o allo scopo di provocare un giudizio del consiglio sulla condotta del presidente della Provincia e della giunta, o allo scopo di esprimere la posizione del consiglio su un determinato argomento.
3. La mozione consiste nella richiesta di un dibattito politico su un determinato argomento. Può anche consistere nella formulazione di un pronunciamento del consiglio circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati argomenti o in documenti scritti, volti ad indirizzare l'azione del presidente della Provincia e della giunta, presentati nel corso di discussioni su proposte di deliberazione.
4. Le risoluzioni consistono in documenti di indirizzo al presidente della Provincia e alla giunta quali conclusione di un dibattito.

Art. 90

Presentazione degli ordini del giorno, delle mozioni e delle risoluzioni

1. Il presidente del consiglio dispone l'iscrizione all'ordine del giorno e stabilisce il giorno della seduta del consiglio in cui gli ordini del giorno, le mozioni e le risoluzioni dovranno essere discussi.
2. La seduta del consiglio comunque deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione degli ordini del giorno, delle mozioni e delle risoluzioni.

Art. 91

Ritiro degli ordini del giorno, delle mozioni e delle risoluzioni

1. Gli ordini del giorno, le mozioni e le risoluzioni possono essere ritirati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno, le mozioni e le risoluzioni possono essere ritirati anche durante la seduta consiliare dal proponente o da ciascun firmatario mediante espressa dichiarazione.

Art. 92

Discussione unica di più ordini del giorno, mozioni, risoluzioni

1. Gli ordini del giorno, le mozioni e le risoluzioni relativi a fatti od argomenti identici o strettamente connessi possono, a giudizio insindacabile del presidente del consiglio, essere oggetto di una sola discussione.
2. Durante la discussione possono essere presentati in forma scritta al presidente del consiglio ordini del giorno, mozioni e risoluzioni incidenti o alternativi agli ordini del giorno, mozioni e risoluzioni iscritti all'ordine del giorno del consiglio. Il presentatore o i presentatori degli ordini del giorno, delle mozioni e delle risoluzioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio hanno facoltà di dichiarare i medesimi non emendabili e questi ultimi, sono pertanto sottoposti al voto per l'approvazione; in tale caso gli ordini del giorno, le mozioni e le risoluzioni presentati durante la discussione sono sottoposti a votazione successivamente a quelli dichiarati non emendabili.
3. Non si applicano le disposizioni recate all'articolo 28 del presente regolamento.

Art. 93

Discussione di più ordini del giorno, mozioni, risoluzioni

1. I consiglieri che intendono parlare nella discussione sugli ordini del giorno, mozioni o risoluzioni, devono presentare domanda di iscrizione a parlare al presidente del consiglio.
2. I consiglieri hanno la parola nell'ordine della iscrizione.
3. Il presidente della Provincia o l'assessore da esso delegato che lo richieda ha diritto di parlare una sola volta sulla stessa discussione, tranne che per fatto personale.
4. La durata degli interventi in una discussione su un ordine del giorno, mozione o risoluzione, non può eccedere i cinque minuti.
5. Trascorso il termine, il presidente del consiglio, richiamato l'oratore a concludere, gli può togliere la parola.
6. Ciascun consigliere può parlare una sola volta sulla stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto e per fatto personale.

Art. 94

Votazione degli ordini del giorno, delle mozioni, delle risoluzioni

1. Dopo che è stata dichiarata la chiusura della discussione, hanno ancora facoltà di parlare ogni consigliere per dichiarazione di voto o fatto personale, un consigliere a nome di ciascun gruppo, il presidente della Provincia o un assessore da esso delegato.
2. Gli ordini del giorno, le mozioni e le risoluzioni devono essere sottoposti a votazione palese.

Art. 95

Disposizioni comuni a interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni

1. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze, degli ordini del giorno, delle mozioni e delle risoluzioni deve avvenire distintamente da ogni altra discussione.
2. Il presidente del consiglio può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni e interpellanze relative ad argomenti identici o strettamente connesse siano raggruppate e svolte contemporaneamente.
3. Il presidente del consiglio ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni che siano formulati con frasi sconvenienti e può rifiutarsi di metterli in discussione o in votazione.
4. Se il consigliere insiste nel mantenere il proprio testo, il presidente del consiglio consulta l'assemblea e questa decide, senza discussione, con votazione palese.

Art. 96

Dimissioni dalla carica di consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
3. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere alla scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141, comma 1, lettera b), numero 3), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 97

Decadenza dalla carica di consigliere

1. I consiglieri che non intervengono a cinque sedute consecutive del consiglio senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.
2. La decadenza è pronunciata dal consiglio provinciale.
3. Il presidente del consiglio notifica al consigliere interessato la proposta di decadenza.
4. Il consigliere interessato entro 30 giorni dalla data di notificazione della proposta di decadenza, presenta al presidente del consiglio le proprie giustificazioni.
5. Il consiglio si pronuncia in merito entro 30 giorni dalle giustificazioni presentate dal consigliere.

Art. 98

Gettone di presenza

1. Per l'effettiva partecipazione alle sedute del consiglio, delle commissioni consiliari e delle conferenze dei presidenti dei gruppi consiliari è corrisposto un gettone di presenza nella misura stabilita dalla normativa vigente in forza del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il gettone di presenza non è comunque corrisposto per le sedute dichiarate deserte per mancanza di numero legale e che non hanno avuto luogo;
3. Il gettone di presenza è corrisposto nella misura del 50% di quello in godimento per una partecipazione ai lavori della seduta per un tempo inferiore alla metà della loro durata;
4. Nel caso di sedute divenute deserte, il consigliere ha diritto al gettone di presenza se, prima dello scioglimento, ha partecipato ad almeno la metà della durata dei lavori.
5. Non sono ritenute assenze ai fini della corresponsione del gettone di presenza:
 - a) il periodo di sospensione temporanea dei lavori delle diverse assemblee comunicato dal presidente del consiglio;
 - b) il mancato voto su di un provvedimento durante una seduta, previa dichiarazione di voto;
 - c) l'astensione dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado;
 - d) brevissime assenze dall'aula per motivi diversi, purché il consigliere rimanga nelle immediate vicinanze e sia immediatamente reperibile; fermo restando che nel caso in cui i consiglieri entrino ed escano, si terrà conto, per ciascun oggetto posto in votazione, della situazione effettiva dei presenti, riportando detta circostanza nel verbale.
6. Sino all'attivazione di sistemi elettronici di rilevazione, per la verifica delle presenze e dell'esito delle votazioni, ai fini del controllo della effettiva partecipazione i consiglieri sono obbligati a comunicare direttamente alla Presidenza ed alla Segreteria di seduta i loro ingressi ed uscite. In caso di omessa comunicazione, o di mancato o non corretto utilizzo dei sistemi elettronici di rilevazione, ai fini della verifica della partecipazione farà fede l'esito dei processi verbali di seduta.

Art. 99

Diritto di opzione

ABROGATO

Art. 100
Regime dell'indennità di funzione

ABROGATO

Art. 101
Criteri di determinazione dell'indennità di funzione

ABROGATO

Art. 102
Partecipazione alle adunanze

ABROGATO

Art. 103
Detrazioni per assenza non giustificata

ABROGATO

Art. 104
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative in materia.